



DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R.7 novembre 1980 n.116

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i., di seguito denominato Codice;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;

VISTO il D.A. del 12.7.1983 con cui è stato dichiarato il notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Lampedusa ;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.16 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

ACCERTATO che il signore Galeazzo Emanuele, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, ha effettuato, nel Comune di Lampedusa e Linosa (AG), via Stazzone n. 18 , F. 18, part.lla 240, in data successiva alla apposizione del vincolo, le seguenti opere:

1. “Modifica riduttiva di parte del tetto di copertura e apertura di un vano finestra” in difformità alle opere autorizzate con nulla osta della Soprintendenza”

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22. 1.2004 n°42 e s.m.i., perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento ;

VISTA la nota prot. n° 9847 del 31.10.2016 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha accertato la compatibilità paesaggistica delle stesse opere, ritenendo che le stesse non arrecano grave pregiudizio al contesto paesaggistico e subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 9846 del 31.10.2016 e l'allegata perizia con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, in € 516,46 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 4, con coefficiente fisso, ed in € 0 il danno arrecato al paesaggio vincolato;

RITENUTO, ai sensi del sopra citato art.167 del D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. , di dovere ingiungere al trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria,

